

Via della Casetta Mattei, 279, 00148 Roma - Telefono: 066555010 Codice Fiscale: 80236150589 Codice Meccanografico: RMIC85600X Codice Univoco: UFBIL9

Sito Web: http://scuolafratellicervi.edu.it PEC: rmic85600x@pec.istruzione.it PEO: rmic85600x@istruzione.it



Circolare n. 86

AI DOCENTI CON CONTRATTO A TD E ATA

ALBO/SITO WEB

AL DSGA

OGGETTO: FRUIZIONE DELLE FERIE DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al

termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio nota prot. n. 061165 del 10/06/2025, avente oggetto: "Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno 2025/2026";

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Lazio è così formulato:

15 settembre 2025	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
8 giugno 2026	data di fine delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026	Vacanze natalizie
dal 2 al 7 aprile 2026	Vacanze pasquali
25 aprile 2026	Festa della Liberazione
1° maggio 2026	Festa del Lavoro
2 giugno 2026	Festa della Repubblica

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 14/05/2025 (Delibera n. 25) con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2025/26;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

che, in assenza di apposita richiesta, il personale sopra indicato perderà il diritto alla fruizione delle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, ove prevista dalla normativa vigente.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Colucci

firma autografa sostituita mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs. 39/93